SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013/2014 relativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui all'articolo 103-*octies bis* del Regolamento CE n. 1234/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal Reg. CE n. 13/2009 — ed, in particolare, l'art. 103-octies-*bis*, che prevede a favore degli Stati membri un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»;

Visto il regolamento CE n. 288/2009 della Commissione, come da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 30/2013 della Commissione, che, nel recare modalità applicative del regolamento del Consiglio n. 1234/2007 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», stabilisce la ripartizione indicativa dell'aiuto per Stato membro e fissa per l'Italia un tasso di cofinanziamento comunitario nella misura del 58%;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto regolamento n. 288/2009 della Commissione in base al quale gli Stati membri che istituiscono un Programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'art. 103-octies-*bis* del regolamento CE n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, nei termini fissati dal predetto regolamento CE n. 288/2009, la strategia nazionale del Programma «Frutta nelle scuole» relativa all'annualità 2013/2015;

Vista la Decisione della Commissione C(2013) 1730 del 26 marzo 2013 che, nel fissare la ripartizione definitiva per Stato membro dell'aiuto comunitario relativo al programma «Frutta nelle scuole» per il periodo 1° agosto 2013 - 31 agosto 2014, assegna all'Italia un aiuto comunitario pari ad euro 20.521.200,00;

Vista la nota n. 7527 del 26 aprile 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2013/2014 a favore del Programma «Frutta nelle scuole», pari a 20.521.200,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 14.860.179,31 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del Programma «Frutta nelle scuole», previsto dall'art. 103-octies-*bis* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'annualità 2013/2014, è pari ad euro 14.860.179,31.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'Agea.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Organismo Pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'IG.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 11

13A07803

DECRETO 30 luglio 2013.

Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2012 e 2013 del piano di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 29/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione della Commissione C(2006) n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883,00 euro;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto tra Regioni e Province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute

nell'Asse 2 il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle "nuove sfide" fissate dall'Health Check;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883,00, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006, è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000,00, di cui euro 228.288.000,00 attraverso la decisione n.14/2009 ed euro 465.484.000,00 euro per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica sullo stato di salute della PAC) e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883,00;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale ed, in particolare, sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra Regioni e Province autonome, pari ad euro 693.772.000,00, messe a disposizione dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n.122 e, in particolare, l'art.14, secondo il quale l'intera quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2012 e 2013 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Emilia Romagna 2007/2013 è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012, con la quale, a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse assegnate, per l'annualità 2013, ai PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012 e del PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) è stata decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari ad euro 49.993.000,00, di cui 43.673.000,00, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna, per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto ed euro 6.320.000,00 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture, danneggiate dal sisma del 2009, non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera CIPE 31 luglio 2012, n. 82, con la quale è stata approvata la ripartizione tra le Regioni e province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE)1698/2005, nonché la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il periodo di programmazione 2007-2013;

Considerato che la menzionata delibera CIPE n. 82/2012, in adempimento a quanto disposto dalla citata intesa del 6 giugno 2012 e del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, ha quantificato in un massimo di complessivi euro 57.800.000,00, la somma, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987, destinata alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del PSR della Regione Emilia Romagna relativa alle annualità 2012 e 2013 e della quota di cofinanziamento regionale relativa alla quota FEASR di 6.320.000,00 assegnata alla Regione Abruzzo e proveniente dagli altri PSR ;

Considerato che con l'allegato 2 della nota n.11349 del 14 giugno 2013 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso apposita tabella di riparto della predetta somma di euro 57.800.000,00 tra le Regioni Emilia-Romagna e Abruzzo, quantificando in euro 55.733.042,00, l'importo, carico del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987, da destinare alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna relativa alle annualità 2012 e 2013 e precisando che, di tale importo, euro 16.675.145,00 è pari alla quota di cofinanziamento regionale corrispondente alla quota FEASR di euro 43.673.000,00, assegnata al PSR della Regione Emilia - Romagna ai sensi della predetta intesa Stato-Regioni del 6 giugno 2012, ed euro 39.057.897,00 è pari alla quota di cofinanziamento regionale del PSR Emilia-Romagna relativa alle annualità 2012 e 2013 ante storno 4%;

Vista la decisione della Commissione C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 che, nel modificare la decisione della Commissione C(2007) 4161 del 12/09/2007, ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo di programmazione 2007-2013, aggiornando il piano finanziario del programma per tenere conto delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione nella citata intesa del 6 giugno 2012;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 843 del 22 maggio 2013 che, in attuazione di quanto previsto dal punto 6 della predetta delibera CIPE n. 82/2012, ha provveduto a rideterminare, per ciascun PSR, la quota di cofinanziamento statale, a carico dello Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontante complessivamente ad euro 7.226.067.488,40;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 luglio 2013;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2012 e 2013 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, pari a complessivi euro 55.733.042,00, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183.

2. Il predetto importo di euro 55.733.042,00, a carico del Fondo di rotazione, viene trasferito all'Organismo pagatore AGREA, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Emilia-Romagna, dovrà essere restituita all'Ente medesimo.

3. La Regione Emilia-Romagna e l'Organismo pagatore AGREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria , fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 14

13A07804

DECRETO 30 luglio 2013.

Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2012 e 2013 del piano di sviluppo rurale della regione Lombardia, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 30/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione della Commissione C(2006) n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883,00 euro;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto tra Regioni e Province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale (PSR) di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazio-

ne, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007/2013, da ultimo modificata con decisione C(2011) 3621 del 24 maggio 2011;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle "nuove sfide" fissate dall'Health Check;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883,00, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006, è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000,00, di cui euro 228.288.000,00 euro attraverso la decisione n. 14/2009 e 465.484.000,00 euro per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica sullo stato di salute della *PAC)* e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883,00;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale ed, in particolare, sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le Regioni e Province autonome, pari ad euro 693.772.000,00 euro, messe a disposizione del dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2012, con la quale a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse assegnate, per l'annualità 2013, ai PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012, e del PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) è stata decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari ad euro 49.993.000,00, di cui euro 43.673.000,00, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna, per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto, ed euro 6.320.000,00 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture, danneggiate dal sisma del 2009, non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera CIPE 31 luglio 2012, n. 82, con la quale è stata approvata la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE)1698/2005, nonché la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122 del decreto legge n. 74/2012, che ha esteso anche alle Regioni Lombardia e Veneto la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2012 e 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 114, che ha quantificato in complessivi euro 29.310.000,00 (di cui euro 14.300.000,00 per il 2012 ed euro 15.010.000,00 per il 2013) l'onere a carico del Fondo di rotazione per la copertura della quota regionale del PSR della Regione Lombardia relativa alle annualità 2012 e 2013;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 843 del 22 maggio 2013 che, in attuazione di quanto previsto dal punto 6 della predetta delibera CIPE n. 82/2012, ha provveduto a rideterminare, per ciascun PSR, la quota di cofinanziamento statale, a carico dello Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontante complessivamente ad euro 7.226.067.488,40;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 luglio 2013;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2012 e 2013 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Lombardia, pari a complessivi euro 29.310.000,00 fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, secondo l'articolazione prevista dalla tabella allegata.

2. Il predetto importo di euro 29.310.000,00, a carico del Fondo di rotazione, viene trasferito all'Organismo pagatore Regione Lombardia, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Lombardia, dovrà essere restituita all'Ente medesimo.

3. La Regione Lombardia e l'Organismo pagatore Regione Lombardia effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013;

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 13

ALLEGATO

Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987			
PSR	Annualità 2012	Annualità 2013	Totale
Lombardia	14.300.000,00	15.010.000,00	29.310.000,00

13A07805

DECRETO 30 luglio 2013.

Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2012 e 2013 del piano di sviluppo rurale della regione Veneto, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 31/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione della Commissione C(2006) n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883,00 euro;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le Regioni e Province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR) di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi

1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle «nuove sfide» fissate dall'Health Check;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883,00, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006, è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000,00, di cui euro 228.288.000,00 attraverso la decisione n. 14/2009 ed euro 465.484.000,00 per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica sullo stato di salute della *PAC)* e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883,00;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale ed, in particolare, sulla proposta di riparto tra Regioni e Province autonome delle risorse aggiuntive, pari ad euro 693.772.000,00 euro, messe a disposizione dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2012, con la quale a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse assegnate, per l'annualità 2013, ai PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012, e del PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) è stata decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari ad euro 49.993.000,00, di cui euro 43.673.000,00, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna, per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto, ed euro 6.320.000,00 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture, danneggiate dal sisma del 2009, non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera CIPE 31 luglio 2012, n. 82, con la quale è stata approvata la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE)1698/2005, nonché la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, del decreto-legge n. 74/2012, che ha esteso anche alle Regioni Lombardia e Veneto la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2012 e 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 114, che ha quantificato in complessivi euro 45.050.000,00 (di cui euro 22.640.000,00 per il 2012 ed euro 22.410.000,00 per il 2013) l'onere a carico del Fondo di rotazione per la copertura della quota regionale del PSR della Regione Veneto relativa alle annualità 2012 e 2013;

Vista la decisione della Commissione C(2013) 378 del 25 gennaio 2013 che, nel modificare la decisione della Commissione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013, aggiornando il piano finanziario del programma per tenere conto delle decurtazione di risorse stabilita nella citata intesa del 6 giugno 2012;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 843 del 22 maggio 2013 che, in attuazione di quanto previsto dal punto 6 della predetta delibera CIPE n. 82/2012, ha provveduto a rideterminare, per ciascun PSR, la quota di cofinanziamento statale, a carico dello Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontante complessivamente ad euro 7.226.067.488,40;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 luglio 2013;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento regionale per le annualità 2012 e 2013 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Veneto, pari a complessivi euro 45.050.000,00, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, secondo l'articolazione prevista dalla tabella allegata.

2. Il predetto importo di euro 45.050.000,00, a carico del Fondo di rotazione, viene trasferito all'Organismo pagatore AVEPA, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento. La quota di cofinanziamento regionale, eventualmente anticipata dalla Regione Veneto, dovrà essere restituita all'Ente medesimo.

3. La Regione Veneto e l'Organismo pagatore AVEPA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S), soggetto

responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 12

ALLEGATO

Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987			
PSR	Annualità 2012	Annualità 2013	Totale
Veneto	22.640.000,00	22.410.000,00	45.050.000,00

13A07806

DECRETO 30 luglio 2013.

Seconda integrazione del cofinanziamento statale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del piano di sviluppo rurale della regione Abruzzo, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 32/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006 e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la decisione della Commissione n. 545 del 7 luglio 2009, che prevede la fissazione annuale per Stato membro dell'importo di cui all'art. 69, paragrafo 2-*bis*, del regolamento n. 1698/2005 e recante modifica delle decisioni della Commissione n. 636/2006 e n. 14/2009, che assegna all'Italia, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, un ulteriore importo FEASR pari ad euro 465.484.000 derivante dalla modulazione obbligatoria aggiuntiva «Health Check» e dal Piano europeo di ripresa economica (Recovery Plan) per la banda larga nelle zone rurali;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 82, concernente la ripartizione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal FEASR a favore dei programmi di svi-

luppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale e in particolare sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le Regioni e Province autonome, pari a 693.772.000 euro, messe a disposizione dal FEASR nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Considerato che, con la menzionata delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, è stato stabilito un tasso di partecipazione del FEASR pari al 57,5% nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza e al 44% nelle altre Regioni;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi;

Vista la nota n. 900 del 30 maggio 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il Decreto di attuazione della delibera CIPE 11 luglio 2012, n. 82, con il nuovo quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei Piani di sviluppo rurale, distinto per regione, asse e annualità, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 900 del 30 maggio 2013 che, per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale della regione Abruzzo 2007-2013 a fronte di contributi comunitari pari a 192.572.000,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario nazionale in 233.838.542,87 euro, di cui 188.546.148,77 euro a carico del predetto Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 45.292.394,10 euro a carico del bilancio regionale;

Vista la decisione della Commissione C(2008) 701 del 15 febbraio 2008 di approvazione del programma di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013 della regione Abruzzo, aggiornato con la successiva decisione della Commissione C(2012) 8498 del 26 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, relativa agli ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, che prevede all'art. 11 che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del programma di sviluppo rurale FEASR 2007-2013 della regione Abruzzo è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del citato Fondo di rotazione;

Considerata la necessità di dare seguito a quanto stabilito nella predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, mediante l'integrale copertura della quota di cofinanziamento regionale relativa del programma di sviluppo rurale FEASR 2007-2013 della regione Abruzzo, per l'importo complessivo di euro 45.292.394,10 a carico del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che con proprio decreto n. 15 del 31 maggio 2012 è già stato assegnato alla regione Abruzzo l'importo di euro 39.770.862,55 a carico del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, sulla base della predetta delibera n. 37/2007;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura del predetto importo complessivo di euro 45.292.394,10, è necessario disporre una nuova assegnazione per 5.521.531,55 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che la quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento, sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. La seconda integrazione di 5.521.531,55 euro, riguardante la quota di cofinanziamento del Programma di sviluppo rurale (PSR) - FEASR 2007-2013 della regione Abruzzo, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183.

2. Il predetto importo di 5.521.531,55 euro, a carico del Fondo di rotazione viene trasferito all'Organismo pagatore AGEA previa indicazione dell'AGEA Coordinamento. Le quote di cofinanziamento eventualmente anticipate dalla Regione Abruzzo dovranno essere restituite all'Ente medesimo.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 19

13A07807

DECRETO 30 luglio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, per le annualità 2007-2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione della Commissione C(2006) n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883,00 euro;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 31 ottobre 2006, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione tra regioni e province autonome delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'asse 2 il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo leader per l'attuazione degli altri assi;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *B* (colonna decisioni originarie);

Vista la nota n. 2265 del 10 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, asse e annualità, dal quale risulta che la quota nazionale complessiva, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'intero periodo di programmazione, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale, ammonta ad euro 6.902.308.331,04;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle «nuove sfide» fissate dall'Health Check;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883,00, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006 è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro

693.772.000,00, di cui euro 228.288.000,00 attraverso la decisione n.14/2009 ed euro 465.484.000,00 per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica sullo stato di salute della PAC) e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883,00;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale ed, in particolare, sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le regioni e province autonome, pari ad euro 693.772.000,00 euro, messe a disposizione del dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 6 giugno 2012, con la quale a seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della regione Emilia-Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse assegnate, per l'annualità 2013, ai PSR delle altre regioni e province autonome, ad esclusione dei PSR della regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012, e del PSR della regione Abruzzo, colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia) è stata decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari ad euro 49.993.000,00, di cui 43.673.000,00, assegnati al PSR della regione Emilia-Romagna, per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto, ed euro 6.320.000,00 al PSR della regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture, danneggiate dal sisma del 2009, non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera CIPE 31 luglio 2012, n. 82, con la quale è stata approvata la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE)1698/2005, nonché la rideterminazione, per ciascun PSR e per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le decisioni di modifica dei piani di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *B*, con le quali sono stati aggiornati i piani finanziari di ciascun programma regionale per tenere conto dell'operazione di storno pro terremoto Emilia-Romagna e Abruzzo pari al 4% di quota FEASR dell'annualità 2013;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 843 del 22 maggio 2013 che, in attuazione di quanto previsto dal punto 6 della predetta delibera CIPE n. 82/2012, ha provveduto a rideterminare, per ciascun PSR, la quota di cofinanziamento statale, a carico dello Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontante complessivamente ad euro 7.226.067.488,40;

Visto l'allegato n. 1 della nota n.11349 del 14 giugno 2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il nuovo quadro finanziario aggiornato, relativo alla programmazione 2007-2013 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione e provincia autonoma, asse e annualità, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della rete rurale nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale per singola annualità;

Considerata la necessità di rideterminare la quota di cofinanziamento statale dei predetti programmi, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mediante un adeguamento delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2012, con propri decreti n. 25/2007, n. 29/2008, n. 7/2009, n. 60/2011, n. 5/2012 e n. 17/2012;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 luglio 2013;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2007/2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 2007 al 2012, viene rideterminata in complessivi euro 6.078.681.009,71.

2. La predetta assegnazione di euro 6.078.681.009,71 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del citati programmi, per le annualità dal 2007 al 2012, con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. Nell'allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata, per ciascun programma di sviluppo rurale, la ripartizione, per singola annualità, degli importi a carico del Fondo di rotazione, come sopra rideterminati ed assegnati.

4. Con successivo decreto, si provvederà a determinare la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione relativamente all'annualità 2013 dei medesimi programmi.

5. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate per il tramite di AGEA.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonchè gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 5, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 18

TABELLA A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

ANNUALITA' 2007 - 2012 **Euro**

REGIONE	Quota Stato 2007	Quota Stato 2008	Quota Stato 2009	Quota Stato 2010	Quota Stato 2011	Quota Stato 2012	Quota Stato 2007-2012
Abruzzo	22.497.176,57	22.365.515,72	23.716.366,98	24.837.366,64	29.580.962,64	29.639.362,24	152.636.750,79
Bolzano	22.465.007,46	22.332.467,26	22.338.731,99	23.458.301,74	23.124.144,19	23.394.666,84	137.113.319,48
Emilia Romagna	58.290.450,47	57.947.241,31	62.482.353,96	67.536.633,70	69.165.072,92	69.976.279,05	385.398.031,41
Friuli Venezia Giulia	16.145.880,94	16.051.721,10	16.456.524,39	17.386.913,76	17.321.991,47	17.502.569,86	100.865.601,52
Lazio	39.250.498,43	39.019.444,70	40.357.499,04	42.538.675,99	48.109.541,22	48.481.536,14	257.757.195,52
Liguria	19.140.173,06	19.026.917,60	18.905.587,37	19.756.775,38	19.477.762,78	19.664.837,29	115.972.053,48
Lombardia	61.550.684,91	61.189.114,80	62.264.666,34	68.612.173,46	69.134.033,74	70.943.537,43	393.694.210,68
Marche	30.984.255,78	30.802.499,31	30.703.814,67	31.768.819,61	31.306.408,06	31.410.945,58	186.976.743,01
Piemonte	61.125.723,95	60.766.390,89	61.071.794,77	64.479.468,55	64.314.631,18	64.996.427,12	376.754.436,46
Toscana	52.946.958,29	52.636.019,44	52.631.139,43	54.265.420,81	61.047.614,82	61.230.406,66	334.757.559,45
Trento	15.547.701,34	15.456.039,75	15.927.688,69	16.755.610,22	16.549.256,96	16.728.217,10	96.964.514,06
Umbria	31.494.842,13	31.310.087,60	31.392.026,26	32.873.216,78	78.816.556,43	79.060.235,41	284.946.964,61
Valle d'Aosta	8.959.325,03	8.906.664,42	8.754.983,60	9.022.137,48	8.912.659,83	8.937.445,96	53.493.216,32
Veneto	47.509.435,11	47.230.421,43	50.125.671,85	54.360.351,70	84.134.296,27	84.752.291,46	368.112.467,82
Molise	12.778.734,32	12.703.553,34	12.807.725,08	13.394.453,03	13.255.525,05	13.368.322,76	78.308.313,58
Sardegna	89.265.679,17	88.739.924,22	88.143.489,21	89.920.210,85	88.360.093,81	88.294.723,00	532.724.120,26
TOTALE Regioni Competitività	**589.952.526,96**	**586.484.022,89**	**598.080.063,63**	**630.966.529,70**	**722.610.551,37**	**728.381.803,90**	**3.856.475.498,45**
Basilicata	34.802.471,75	34.597.354,13	35.066.507,15	35.833.350,80	34.767.301,26	34.863.710,69	209.930.695,78
Calabria	55.211.128,35	54.886.097,58	56.176.535,61	58.035.699,11	56.248.948,49	56.697.724,13	337.256.133,27
Campania	76.491.782,46	76.041.717,54	77.171.653,24	79.011.897,95	119.907.704,99	120.168.913,31	548.793.669,49
Puglia	73.113.622,82	72.683.324,12	74.817.867,26	78.214.744,92	81.878.780,41	82.275.473,46	462.983.812,99
Sicilia	101.775.747,75	101.177.356,84	105.670.010,71	108.179.105,36	105.315.055,30	105.482.036,77	627.599.312,73
TOTALE Regioni Convergenza	**341.394.753,13**	**339.385.850,21**	**348.902.573,97**	**359.274.798,14**	**398.117.790,45**	**399.487.858,36**	**2.186.563.624,26**
Rete Rurale Nazionale	6.066.461,00	6.033.298,00	5.851.921,00	5.943.236,00	5.884.589,00	5.862.382,00	35.641.887,00
TOTALE ITALIA	**937.413.741,09**	**931.903.171,10**	**952.834.558,60**	**996.184.563,84**	**1.126.612.930,82**	**1.133.732.044,26**	**6.078.681.009,71**

TABELLA *B*

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

Decisioni UE

REGIONE	Decisioni Originarie	Decisioni Aggiornate
Abruzzo	C(2008) 701 del 15/02/2008	C(2012)8498 del 26/11/2012
Bolzano	C(2007) 4153 del 12/09/2007	C(2012)8118 del 14/11/2012
Emilia Romagna	C(2007) 4161 del 12/09/2007	C(2012)9650 del 13/12/2012
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5715 del 20/11/2007	C(2012)8722 del 30/11/2012
Lazio	C(2008) 708 del 15/02/2008	C(2013)375 del 24/01/2013
Liguria	C(2007) 5714 del 20/11/2007	C(2012)8505 del 23/11/2012
Lombardia	C(2007) 4663 del 16/10/2007	C(2011)3621 del 24/05/2011
Marche	C(2008) 724 del 15/02/2008	C(2012)8542 del 26/11/2012
Piemonte	C(2007) 5944 del 28/11/2007	C(2012)9804 del 19/12/2012
Toscana	C(2007) 4664 del 16/10/2007	C(2012)8669 del 30/11/2012
Trento	C(2008) 709 del 15/02/2008	C(2012)9745 del 18/12/2012
Umbria	C(2007) 6011 del 29/11/2007	C(2012)8500 del 26/11/2012
Valle d'Aosta	C(2008) 734 del 18/02/2008	C(2012)9759 del 19/12/2012
Veneto	C(2007) 4682 del 17/10/2007	C(2013)378 del 25/01/2013
Molise	C(2008) 783 del 25/02/2008	C(2012)9743 del 18/12/2012
Sardegna	C(2007) 5949 del 28/11/2007	C(2012)8541 del 26/11/2012
Regioni Competitività		
Basilicata	C(2008) 736 del 18/02/2008	C(2013)377 del 30/01/2013
Calabria	C(2007) 6007 del 29/11/2007	C(2013)379 del 25/01/2013
Campania	C(2007) 5712 del 20/11/2007	C(2012)9747 del 19/12/2012
Puglia	C(2008) 737 del 18/02/2008	C(2013)9700 del 19/12/2012
Sicilia	C(2008) 735 del 18/02/2008	C(2012)9760 del 19/12/2012
Regioni Convergenza		
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824del 14/08/2007	C(2007) 3824del 14/08/2007
ITALIA		

13A07808

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + MIPP n. LIFE11 NAT/IT/000252 «Monitoring of insects with public participation», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 34/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE11 NAT/IT/000252 per la realizzazione di apposito progetto, stipulata il 3 ottobre 2012 tra la Commissione europea ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari associati il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia ed altri soggetti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 2.734.430,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 1377 del 27 maggio 2013, che quantifica in 1.099.507,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha la durata di 5 anni a partire dal 1° ottobre 2012;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 1377 del 27 maggio 2013 che, a fronte di contributi comunitari pari a 605.704,00 euro, quantifica un fabbisogno finanziario statale di 403.803,00 euro, pari al 40 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10579 del 4 giugno 2013, che quantifica in 886.933,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10579 del 4 giugno 2013 che, a fronte di contributi comunitari pari a 532.160,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 354.773,00 euro, pari al 40 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + MIPP n. LIFE11 NAT/IT/000252 «Monitoring of insects with public participation», che ha durata quinquennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 758.576,00 euro, così ripartito:

Mi.P.A.A.F. - Corpo forestale dello Stato: 403.803,00 euro;

C.R.A. - Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia: 354.773,00 euro;

Totale: 758.576,00 euro.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 16

13A07809

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 35/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2013) 1584 final del 18 marzo 2013 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 6.858.797,00 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 3.487.432,07 euro;

Vista la nota n. 2629 del 22 marzo 2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, richiede l'attivazione delle procedure relative al cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 3.487.432,07 euro.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 17

13A07810

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 36/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 435/2007/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2012) 3117 final del 15 maggio 2012 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2012 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 34.173.524,00 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 14.323.524,00 euro;

Vista la nota n. 2998 del 7 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi è pari a 14.323.524,00 euro.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 15

13A07811

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 37/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 435/2007/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2013) 2656 final del 3 maggio 2013 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2013 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 36.956.522,00 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 22.656.522,00 euro;

Vista la nota n. 3989 del 19 giugno 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi è pari a 22.656.522,00 euro.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 20

13A07812

DECRETO 30 luglio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 38/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 che adotta il Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) ai fini dell'obiettivo convergenza nella regione Campania;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del piano di azione coesione, nonché l'informativa al CIPE 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 3000 del 17 maggio 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 409.000.000,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma operativo regionale Campania FSE 2007-2013, a seguito dell'adesione al citato piano di azione coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Campania stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti nn. 35/2008, 54/2008, 9/2010, 35/2010, 42/2011, 44/2012 e 19/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 38/2007, n. 5/2008, n. 26/2009 e n. 47/2009, ammontante ad euro 35.790.000,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 3000 del 17 maggio 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 2007 al 2012, viene rideterminata in complessivi euro 266.715.980,16.

2. Per l'annualità 2013 la quota di finanziamento a carico del Fondo di rotazione viene rideterminata in euro 24.694.019,84, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento, come precisato nelle premesse.

3. Le predette rideterminazioni annullano e sostituiscono le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Campania, per le annualità dal 2007 al 2013, con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

4. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Campania FSE, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 327.200.000,00 come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

5. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della regione Campania provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa regione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006.

6. La medesima regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. La regione Campania alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 7

ALLEGATO

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO A CARICO

DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEL POR CAMPANIA FSE 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	21.593.268,41
2008	22.025.133,19
2009	46.826.475,85
2010	46.826.475,85
2011	65.058.222,57
2012	64.386.404,29
2013	24.694.019,84
Prefinanziamento	35.790.000,00
Totale	327.200.000,00

13A07813

DECRETO 30 luglio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 39/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Calabria, come modificata da ultimo con decisione C(2012) 9693;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 2871 del 27 maggio 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 - come modificata da ultimo con decisione C(2012) 9693 - viene rideterminata in complessivi euro 1.045.936.397,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, a seguito di ulteriore adesione al citato Piano di Azione Coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Calabria stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 11/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 4/2008, n. 7/2008 e n. 28/2009, ammontante ad euro 88.078.801,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 2871 del 27 maggio 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 2007 al 2012, viene rideterminata in complessivi euro 611.951.287,00.

2. Per l'annualità 2013 la quota di finanziamento a carico del Fondo di rotazione viene rideterminata in euro 21.170.301,00, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento, come precisato nelle premesse.

3. Le predette rideterminazioni annullano e sostituiscono le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Calabria, per le annualità dal 2007 al 2013, con il decreto direttoriale Igrue n. 11/2013.

4. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Calabria FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 721.200.389,00, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

5. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Calabria provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

6. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. La Regione Calabria alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FESR 2007-2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 5

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Calabria FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	97.010.075,00
2008	98.950.276,00
2009	100.929.282,00
2010	102.947.867,00
2011	105.006.825,00
2012	107.106.962,00
2013	21.170.301,00
Prefinanziamento	88.078.801,00
Totale	721.200.389,00

13A07814

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma operativo «ESPON 2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 40/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 84 concernente la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5313 def. del 7 novembre 2007, che approva il programma operativo «ESPON 2013» (The European Observation Network on Territorial Development and Cohesion);

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Viste le note n. 6749 del 4 dicembre 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e n. 27558 del 17 dicembre 2008, del Ministero dello sviluppo economico, con le quali si richiama che per il programma «ESPON 2013» », a fronte di un contributo FESR di 2.133.291,00 euro, la quota nazionale pubblica di parte italiana, relativa all'intero periodo di programmazione, comprese le risorse di assistenza tecnica, è di 711.097,00 euro e che l'importo relativo all'annualità 2013 è pari ad euro 104.603,00;

Tenuto conto che il programma medesimo prevede che le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali affluiscono all'Autorità di certificazione del programma che provvede, successivamente, all'erogazione in favore dei beneficiari;

Considerato che con propri decreti n. 59/2008, n. 36/2009, n. 22/2011 e n. 9/2012 sono state assegnate le risorse di cofinanziamento nazionale per le annualità dal 2007 al 2012 pari, complessivamente, a 606.494,00 euro;

Considerato che occorre assegnare le risorse a carico del Fondo per l'annualità 2013 al netto del prefinanziamento del 5 per cento, disposto con proprio decreto n. 2/2009, ammontante a 35.555,00 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2013 del Programma Operativo «ESPON 2013», di cui in premessa, è stabilito in 69.048,00 euro al netto del prefinanziamento del 5 per cento, come precisato nelle premesse.

2. Nel complesso, tenendo conto anche delle assegnazioni già disposte per le precedenti annualità e per il prefinanziamento, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto Programma Operativo «ESPON 2013» per l'intero periodo 2007-2013, è pari a 711.097,00 euro.

3. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Punto di contatto nazionale del Programma «ESPON 2013», alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 6

13A07815

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma operativo «INTERACT 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 41/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 84 concernente la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5833 del 4 dicembre 2007, che approva il programma operativo «INTERACT 2007-2013» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea» e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Viste le note n. 17184 del 6 agosto 2008 e n. 21430 del 16 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi piani finanziari allegati, con le quali si richiama che per il programma «INTERACT 2007-2013» non è prevista preallocazione di risorse comunitarie, che a fronte di un contributo indicativo FESR di euro 3.579.458,00 la quota nazionale pubblica di parte italiana, relativa all'intero periodo di programmazione, comprese le risorse per l'assistenza tecnica, è di 631.669,00 euro e che l'importo relativo all'annualità 2013 è pari ad euro 90.238,00;

Considerato che, in base a quanto rappresentato dal predetto Ministero, il Comitato di Sorveglianza del programma ha deciso che il contributo nazionale pubblico a carico degli Stati partecipanti deve essere versato in sette rate annuali a partire dal 2007, in favore dell'Autorità di gestione del programma;

Considerato che con propri decreti n. 60/2008, n. 56/2009, n. 13/2010, n. 21/2011 e n. 11/2012 sono state assegnate le risorse di cofinanziamento nazionale per le annualità dal 2007 al 2012 pari, complessivamente, a 541.431,00 euro;

Considerato che occorre assegnare le risorse a carico del Fondo per l'annualità 2013 al netto del prefinanziamento del 5 per cento disposto con proprio decreto n. 45/2008, ammontante a 31.583,00 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2013 del programma operativo «INTERACT 2007-2013» è pari a 58.655,00 euro al netto del prefinanziamento del 5 per cento, come precisato nelle premesse.

2. Nel complesso, tenendo conto anche delle assegnazioni già disposte per le precedenti annualità e per il prefinanziamento, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto Programma Operativo «INTERACT», per l'intero periodo 2007-2013, è pari a 631.669,00 euro.

3. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

4. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Il Ministero dello sviluppo economico alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 8

13A07816

DECRETO 30 luglio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto comunitario «Athena Plus» (Ministero per i beni e le attività culturali/ICCU). (Decreto n. 42/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le Amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° marzo 2013 è partito il progetto comunitario «Athena Plus» cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del VII programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico - il cui obiettivo è l'aggregazione di contenuti digitali da far confluire in Europeana, la nuova Biblioteca digitale europea;

Tenuto conto che in data 24 aprile 2013 tra la Commissione europea ed il Ministero per i beni e le attività culturali «Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – ICCU», coordinatore del progetto, è stato stipulato il «Grant Agreement» n. 325098;

Vista la nota n. 860/DR6.1/28.4 del 24 maggio 2013 con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari ad euro 855.916,00 di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica per un ammontare di euro 213.979,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro, nella riunione del 3 luglio 2013;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Athena Plus» - richiamato in premessa, è disposto, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un cofinanziamento nazionale pubblico di euro 213.979,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero di cui sopra trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 9

13A07817

DECRETO 7 agosto 2013.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per il 2011 al Regolamento (CE) n. 501/2008, Dec C (2011)8145 del 15 novembre 2011, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 43/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per l'anno 2011 al Regolamento CE 501/2008, istituendo un calendario supplementare per presentare e selezionare i programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai Paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 8145 del 15 novembre 2011, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione degli ortofrutticoli freschi sul mercato interno e nei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0028686 del 19 luglio 2013, che quantifica in 1.401.867,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 700.934,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 700.933,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0028686 del 19 luglio 2013, che, a fronte di un contributo nazionale di 700.933,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 280.373,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima annualità con proprio decreto n. 21/2012;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 luglio 2013;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione degli ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008 e dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione UE n. 688/2011, nonché della Decisione C(2011) 8145 del 15 novembre 2011, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 280.373,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2013

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 4

13A07818

DECRETO 7 agosto 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 44/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Campania, come modificata da ultimo con decisione C(2012) 6248;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 1.144.132.533,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, a seguito di ulteriore adesione al citato Piano di Azione Coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Campania stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti n. 49/2012 e n. 20/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 33/2007, n. 7/2008, n. 28/2009 e n. 46/2009, ammontante ad euro 219.200.874,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 (euro 92.654.471,30), l'annualità 2012 (euro 89.230.962,00) e in parte (euro 37.315.440,70) l'annualità 2011 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 luglio 2013;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Campania FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 4196 del 5 luglio 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 2007 al 2010, viene rideterminata in complessivi euro 365.657.281,00.

2. Per l'annualità 2011 la quota di finanziamento a carico del Fondo di rotazione è stabilita in euro 49.555.098,30, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento, come precisato nelle premesse.

3. Per le annualità 2012 e 2013 la quota di finanziamento a carico del Fondo di rotazione è completamente assorbita dal prefinanziamento assegnato con propri decreti n. 33/2007, n. 7/2008, n. 28/2009 e n. 46/2009, come precisato nelle premesse.

4. Le predette rideterminazioni annullano e sostituiscono le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Campania, per le annualità dal 2007 al 2013, con i decreti direttoriali Igrue n. 49/2012 e n. 20/2013.

5. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Campania FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 634.413.253,30, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

6. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Campania provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

7. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

8. La Regione Campania alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FESR 2007-2013.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 10

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Campania FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	92.415.467,00
2008	94.263.776,00
2009	88.456.588,00
2010	90.521.450,00
2011	49.555.098,30
2012	0,00
2013	0,00
Prefinanziamento	219.200.874,00
Totale	634.413.253,30

13A07819

DECRETO 7 agosto 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 45/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Siciliana, come modificata da ultimo con decisione C(2012) 8405;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 1.089.934.184,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007-2013, a seguito di ulteriore adesione al citato Piano di Azione Coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Sicilia stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti n. 50/2012 e n. 20/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 33/2007, n. 7/2008 e n. 28/2009 ammontante ad euro 175.189.635,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente le annualità dal 2007 al 2013 del programma (euro 155.993.419,00) ed in parte (euro 19.196.216,00) anche l'assegnazione di cui al citato decreto n. 28/2009, concernente il prefinanziamento del 2,5 per cento per l'anno 2009, ammontante ad euro 58.396.545,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 luglio 2013;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 4224 del 5 luglio 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 relativa alle annualità dal 2007 al 2013 è

completamente assorbita dal prefinanziamento assegnato con propri decreti n. 33/2007, n. 7/2008 e n. 28/2009, come precisato nelle premesse.

2. La quota di prefinanziamento del 2,5 per cento per l'anno 2009, a carico del medesimo Fondo, assegnata con il decreto n. 28/2009 di cui in premessa, è rideterminata in euro 39.200.329,00.

3. Le predette rideterminazioni annullano e sostituiscono le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Sicilia, per le annualità dal 2007 al 2013 con i decreti direttoriali Igrue n. 50/2012 e n. 20/2013 nonché per il prefinanziamento del 2,5 per cento relativo all'anno 2009, di cui al decreto direttoriale Igrue n. 28/2009.

4. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Sicilia FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 155.993.419,00, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

5. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Siciliana provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

6. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. La Regione Siciliana alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FESR 2007-2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 43

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Sicilia FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00
2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00
Pref.to 2,0% - anno 2007	46.717.236,00
Pref.to 3,0% - anno 2008	70.075.854,00
Pref.to 2,5% - anno 2009 rideterminato	39.200.329,00
Totale	155.993.419,00

13A07820

DECRETO 7 agosto 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2012. (Decreto n. 46/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare;

Visto il contratto di associazione n. FU07-CT-2007-00053 del 13 marzo 2008 e successivi emendamenti tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che le attività nel settore dell'energia da fusione, di cui al predetto contratto, hanno comportato nell'anno 2012 un costo complessivo di 48.988.597,62 euro, come da comunicazione dello Steering Commettee Euratom-ENEA del 9 luglio 2013;

Considerato che per gli interventi di parte ENEA, ammontanti a 30.745.168,42 euro, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di 25.533.474,98 euro a fronte di contributi comunitari di 5.211.693,44 euro;

Viste le note n. 0004572 del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Energia del 5 marzo 2013 e n. 38192/UCA dell'ENEA dell'11 luglio 2013, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura parziale della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2012, pari ad euro 24.439.555,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro, nella riunione del 26 luglio 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2012, è pari ad euro 24.439.555,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Amministrazione vigilante dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.

4. Al termine dell'intervento, l'ENEA trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 45

13A07821

DECRETO 23 settembre 2013.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011 e 25 settembre 2012 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

Il Capo della direzione: MARESCA

13A07864

DECRETO 24 settembre 2013.

Tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2013. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2013, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2013 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2013 - 30 giugno 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura»

emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2013 - 30 giugno 2013 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2013 - 30 giugno 2013, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2013 - 30 settembre 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°APRILE - 30 GIUGNO 2013
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2013

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,38	18,2250
	oltre 5.000	10,13	16,6625
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,22	24,2200
	oltre 1.500	14,93	22,6625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,85	15,0625
	da 5.000 a 100.000	8,02	14,0250
	oltre 100.000	5,52	10,9000
FACTORING	fino a 50.000	7,77	13,7125
	oltre 50.000	4,21	9,2625
CREDITI PERSONALI		11,99	18,9875
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,65	17,3125
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	11,87	18,8375
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,43	18,2875
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	7,95	13,9375
	oltre 25.000	7,62	13,5250
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		7,12	12,9000
- A TASSO VARIABILE		5,04	10,3000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,73	14,9125
	oltre 25.000	6,25	11,8125
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,32	19,4000
	oltre 5.000	9,96	16,4500
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,09	25,0900
	oltre 5.000	12,25	19,3125
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,11	10,3875
- A TASSO VARIABILE		3,88	8,8500

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

13A07865

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto Interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto Ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 10 aprile e dell'8 maggio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 873 del 10 giugno 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.255.628,40 di cui € 51.645,70 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.203.982,70 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 342

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2011 **44**	10:00:00.235 62849	C.S.C. CALCESTRUCCI SABATINI & CRISANTI **B48F12000220001**	Assunzione 1	00050200559 TERNI TR	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 **52**	10:00:00.313 62922	PERNAZZA GROUP S.R.L. **B38F12000430001**	Assunzione 1	01258320553 NARNI TR	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 **71**	10:00:00.469 62866	PAPER DIVIPAC S.R.L. A SOCIO UNICO **B48F12000230001**	Assunzione 2	02087870610 SAN NICOLA LA STRADA CE	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	21/12/2011 **75**	10:00:00.469 62763	DECO S.C.A.R.L. **B28F12000270001**	Contratto 1	03574630756 CAVALLINO LE		**150.800,00**
PMI Depressa	21/12/2011 **76**	10:00:00.485 62861	KONIG METALL GT S.R.L. **B48F12000240001**	Assunzione 1	01247130550 TERNI TR	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 **77**	10:00:00.485 62954	METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EARTH OBSERVATION S.R.L. **B78F12000400001**	Assunzione 1	01629630383 FERRARA FE	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 **84**	10:00:00.563 62958	CONTENTO TRADE S.R.L. **B38F12000440001**	Assunzione 1	01556280301 RIGOLATO UD	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 **88**	10:00:00.610 62742	EDIL.COS. S.R.L. **B48F12000260001**	Contratto 1	01938410758 CAPRARICA DI LECCE LE		**149.600,00**
PMI Depressa	21/12/2011 **90**	10:00:00.625 63020	STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING **B78F12000390001**	Assunzione 2	02441980782 CORIGLIANO CALABRO CS	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	21/12/2011 **93**	10:00:00.656 63227	FORUS S.R.L. **B68F12000620001**	Assunzione 1	04084541210 NAPOLI NA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2011 **109**	10:00:00.781 62933	UPGRADING SERVICES S.P.A **B98F12000350001**	Contratto 1	06276020721 BARI BA		**197.500,00**
PMI Altro	21/12/2011 **243**	10:00:00.095 63206	AGLA S.P.A. **B31C12002100001**	Contratto 1	06778050010 AVIGLIANA TO		**197.500,00**
PMI Altro	21/12/2011 **250**	10:00:00.407 63107	AGT S.R.L. **B88F12000420001**	Contratto 1	00166340281 ROMA RM		**197.500,00**
PMI Altro	21/12/2011 **283**	10:00:05.009 63240	BONÙ S.R.L. **B31C12002110001**	Contratto 1	04926670011 SANT'AMBROGIO DI TORINO TO		**97.500,00**
PMI Altro	21/12/2011 **302**	10:00:18.612 63255	ECOENERGY S.R.L. **B48F12000250001**	Contratto 1	03022810166 SERIATE BG		**7.000,00**
					Totali (€)	**51.645,70**	**1.203.982,70**

13A07795

DECRETO 25 giugno 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto Interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 10 aprile e dell'8 maggio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 872 del 10 giugno 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 3.236.647,50 di cui € 30.987,41 nella forma del contributo nella spesa ed € 3.205.660,09 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 343

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2010 **9**	10:00:00.026 61639	GEOTEAM S.R.L. **B48F12000200001**	Contratto 1	02275850606 FROSINONE FR		**205.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **23**	10:00:00.041 62000	CYBERTEC S.R.L. **B91C12001220001**	Assunzione 1	00957890320 TRIESTE TS	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2010 **27**	10:00:00.057 62146	BARNINI S.R.L. **B61C12001690001**	Contratto 1	00114380504 CASTELFRANCO DI SOTTO PI		**200.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **31**	10:00:00.057 61879	MULTIMANAGEMENT S.R.L. **B68F12000610001**	Contratto 1	07812360639 REGGIO DI CALABRIA RC		**90.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **35**	10:00:00.057 62137	DOLMEN S.P.A. **B31C12002070001**	Contratto 1	00459090502 SANTA CROCE SULL'ARNO PI		**190.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **54**	10:00:00.104 61828	GRAF S.P.A. **B48F12000190001**	Contratto 1	02224770368 NONANTOLA MO		**42.896,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **64**	10:00:00.135 62037	GRAF S.P.A. **B48F12000180002**	Contratto 1	02224770368 NONANTOLA MO		**41.645,50**
PMI Depressa	21/12/2010 **103**	10:00:00.353 61866	INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA S.R.L. **B18F12000090001**	Contratto 1	00515500775 MATERA MT		**198.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **116**	10:00:00.431 61721	CENTRO ANDROS S.R.L. **B71C12001680001**	Borsa 1	03730190828 PALERMO PA		**38.476,20**
PMI Depressa	21/12/2010 **121**	10:00:00.478 61674	SITAL KLIMA INDUSTRIES S.R.L. **B61C12001710001**	Contratto 1	02857590273 MOGLIANO VENETO TV		**206.050,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **129**	10:00:00.603 61963	R&S MANAGEMENT S.P.A. **B31C12002080001**	Assunzione 3	01458820766 ARICCIA RM	**15.493,70**	**61.974,82**
PMI Depressa	21/12/2010 **141**	10:00:00.665 61900	INGEL S.R.L. **B41C12000950001**	Assunzione 1	04061820728 CONVERSANO BA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2010 **153**	10:00:00.775 61710	IMAVIS S.R.L. **B31C12002090001**	Assunzione 1	02119931208 BOLOGNA BO	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	21/12/2010 **156**	10:00:00.853 61836	ILLYRIA S.R.L. **B41C12000940001**	Contratto 1	01092770328 MONFALCONE GO		**190.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **179**	10:00:01.180 61943	AUREA S.R.L. **B81C12001130001**	Contratto 1	01004960314 GORIZIA GO		**200.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **185**	10:00:01.274 61593	MIKO S.R.L. **B81C12001140001**	Contratto 1	00520580317 GORIZIA GO		**190.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **187**	10:00:01.336 61823	GPS STANDARD S.P.A. **B71C12001670001**	Contratto 1	00473450070 ARNAD AO		**200.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **195**	10:00:01.523 61681	UPGRADING SERVICES S.P.A. **B91C12001210001**	Contratto 1	06276020721 BARI BA		**190.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **211**	10:00:02.225 62144	ARPOR Soc.Coop. **B11C12001160001**	Contratto 1	81009920406 CESENA FC		**170.000,00**

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI Depressa	21/12/2010 **213**	10:00:02.288 61668	SIC S.R.L. **B21C12001330001**	Contratto 1	03074850235 COLOGNA VENETA VR		**206.582,76**
PMI Depressa	21/12/2010 **218**	10:00:02.584 61603	SO.TE.CO SOCIETA' TESSUTI COAGULATI S.P.A. **B51C12001500001**	Contratto 1	00142320316 SAVOGNA D'ISONZO GO		**200.000,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **250**	10:00:10.899 61588	FOGAL REFRIGERATION S.R.L. **B81C12001150001**	Contratto 1	00309290310 RONCHI DEI LEGIONARI GO		**143.500,00**
PMI Depressa	21/12/2010 **259**	10:00:19.214 61597	F.LLI FANELLI S.R.L. **B61C12001700001**	Contratto 1	01002770327 MUGGIA TS		**179.560,00**
					Totali (€)	**30.987,41**	**3.205.660,09**

13A07797

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «cooperativa edilizia CO. Mi» a r.l., in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del direttore generale per le politiche abitative n. U.6192 del 20 maggio 2013 con il quale sono sciolti gli Organi sociali della cooperativa edilizia CO.MI di Roma e l'avv. Roberto Mantovano veniva nominato Commissario governativo per la gestione della cooperativa fino al 31 ottobre 2013;

Visto l'articolo 4 del citato decreto n. U.6192 del 20 maggio 2013 che dispone che il Commissario riferisce in ordine all'immediato passaggio di consegne e, nel termine di 60 giorni, alla possibilità di ottenere il concreto versamento nella contabilità della CO.Mi. delle somme necessarie all'intero ripianamento del debito, consultando ogni soggetto utile che possa contribuire alla soluzione della vertenza ovvero riferisce sull'impossibilità di conseguire tale risultato dovendosi necessariamente procedere alla liquidazione della Cooperativa;

Vista la relazione del Commissario governativo al 20 luglio 2013 che riferisce in ordine alle problematiche relative ai versamenti effettuati dai soci per far fronte alla posizione debitoria verso la Edilcervialto S.r.l., alla disponibilità dei soci a versare le quote richieste dal Commissario per avviare una transazione finalizzata al ripianamento complessivo del debito, alla utilizzazione dei crediti da parte dell'INPS, al contenzioso in essere con i soci esclusi dal Consiglio di Amministrazione, ai problemi inerenti la manutenzione straordinaria di alcuni immobili e la gestione ordinaria della Cooperativa in generale;

Considerato che il Commissario governativo, rispondendo alla nota prot. n U 9805 del 1° agosto 2013, con lettera del 6 agosto 2013 ha ulteriormente chiarito taluni aspetti contabili e di bilancio della Cooperativa, rilevando che ulteriori iniziative mirate ad ottenere dai soci il versamento di quanto necessario per soddisfare la pretesa della Edilcervialto determinerebbe solo ulteriore contenzioso, senza ottenere liquidità sufficiente per far fronte al debito ed eliminare la situazione di insolvenza della CO.Mi;

Considerato che con il citato Decreto n. U.6192 del 20 maggio 2013 la Direzione generale per le politiche abitative, prima di disporre la liquidazione coatta della Società CO.Mi, ha inteso produrre un ultimo tentativo nominando il Commissario governativo con il mandato di verificare le condizioni per l'estinzione del credito esecutivamente azionato;

Preso atto della situazione di insolvenza della Società CO.Mi, che permane anche a seguito delle iniziative assunte dal Commissario governativo nominato con il citato Decreto n. U.6192 del 20 maggio 2013, come da relazioni del 20 luglio e 6 agosto 2013 prodotte dallo stesso Commissario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.198 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del Sodalizio e la nomina del Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Edilizia "CO.MI" con sede in Roma Largo Luigi Tenco 13 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545/XVII del codice civile e 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di sottoposizione del Sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della Cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del Commissario governativo;

Art. 3.

Il dott. avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 C.F. MNTRRT64H28F839M è nominato Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa;

Art. 4.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero per lo Sviluppo economico;

Art. 5.

Il presente decreto è inviato alla Procura regionale della Corte dei Conti; il Commissario liquidatore collabora con gli Uffici per riferire e trasmettere ogni documentazione utile per gli eventuali conseguenti accertamenti;

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2013

Il direttore generale: PERA

13A07845

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 giugno 2013.

Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il trasferimento di un intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile pos-

sono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito *FRI)* di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che le risorse dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, recante, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI e, nella tabella allegata al decreto medesimo, l'individuazione delle risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012, pari a 1.847,63 milioni di euro;

Considerato che l'importo nominale delle risorse attribuibili al Fondo per la crescita sostenibile è, pertanto, pari a 1.293,34 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 4, del citato decreto interministeriale 26 aprile 2013, che stabilisce, tra l'altro, che l'importo delle risorse effettivamente utilizzabili per gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile è quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che l'attuazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile presuppone la ripartizione, tra le tre finalità sopra indicate, della dotazione finanziaria del Fondo, determinata dalle risorse già presenti nel Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e da quelle affluenti ai sensi degli articoli 23, commi 8 e 9, e 27, comma 10;

Considerato che la programmazione delle risorse da destinare agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva e il rilancio delle aree di crisi e agli interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese è condizionata dalle valutazioni in corso in merito alle modalità di intervento e soprattutto ai relativi fabbisogni finanziari;

Considerata l'urgenza, nell'attuale congiuntura economica, di attivare gli interventi per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo, al fine di rafforzare la competitività delle imprese;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'acquisizione della disponibilità delle ulteriori risorse a valere sul FRI destinate dal citato art. 30, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 all'agevolazione dei programmi e degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, il cui importo effettivo, come sopra indicato, dovrà essere quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.a., di dover determinare una quota delle risorse attualmente presenti nel Fondo per la crescita sostenibile da utilizzare per un primo intervento finalizzato al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, in particolare di piccola e media dimensione;

Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è pari, alla data del 30 aprile 2013, a euro 657.816.323,65, cui si aggiungono euro 186.478.672,13 ancora da versare e che, pertanto, la disponibilità complessiva del Fondo da destinare a nuovi interventi, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge n. 83 del 2012, è pari a euro 844.294.995,78, come accertato con decreto del Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 30 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata al finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, aventi i requisiti stabiliti nel decreto 8 marzo 2013, Titolo II, citato nelle premesse. Con separato decreto sono disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni ai predetti progetti, sulla base della procedura valutativa a «sportello» di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Successivamente all'accertamento e all'acquisizione della disponibilità della quota di risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) destinabile agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, si provvederà a determinare le risorse da attribuire alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché a integrare le risorse attribuite alla sezione del Fondo di cui alla lettera *a)* del predetto comma 2 dell'art. 23, per la concessione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le capacità finanziarie e le strategie delle imprese di maggiori dimensioni e per l'eventuale incremento delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 286

13A07828

DECRETO 20 giugno 2013.

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Considerata l'esigenza di favorire, nell'attuale congiuntura economica, la competitività dell'intero sistema paese attraverso un intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative provenienti dalle imprese, in particolare da quelle di piccole e medie dimensioni;

Ritenuto che per il raggiungimento della predetta finalità sia necessario un intervento che contemperi l'esigenza di una elevata qualità delle proposte con l'opportunità di rivolgersi ad una platea di imprese non ristretta a specifici settori e/o territori, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in pari data, con il quale è stata attribuita alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 una quota delle risorse disponibili nel medesimo Fondo, pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni), destinata al finanziamento di un primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, aventi i requisiti stabiliti nel più volte citato decreto 8 marzo 2013, Titolo II;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Soggetto gestore": una o più società o enti a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

e) "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del "Regolamento GBER";

f) "Contratto di rete": il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

g) "Programma Orizzonte 2020": il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

h) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

i) "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

l) "Organismi di ricerca": i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, *i)* la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, *ii)* i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e *iii)* le cui capacità di ricerca e i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri.

Art. 2.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese. Con successivi decreti sono disciplinate le procedure, con più elevata selettività, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti coerenti con le capacità finanziarie e le strategie di ricerca e sviluppo delle imprese di maggiori dimensioni.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a "sportello", secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 3 è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purché le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti. Il 25 per cento di tale riserva è destinato alle micro e piccole imprese.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati a una o più società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) centri di ricerca con personalità giuridica;

e) organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di tre, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

Art. 5.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al presente decreto.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attività del personale interno;

c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;

d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Art. 6.

Spese e costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera *a)*;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;

b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;

c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, limitatamente agli Organismi di ricerca le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.

3. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

5. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.

6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del finanziamento agevolato o del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

7. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Art. 8.

Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie

1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.

2. In caso di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il Ministero può altresì concedere, fatto salvo il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'art. 7, comma 1, una maggiorazione delle agevolazioni nella forma di contributo diretto alla spesa fino a un massimo del 10 per cento delle spese ammissibili complessive del progetto.

Art. 9.

Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilità:

Cflow $\geq$ 0,8 x Fa / N)

dove:

"Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

"Fa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7;

"N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

2. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti;

3) fattibilità tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

4) incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;

c) qualità tecnica del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

d) impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo del settore/ambito di riferimento e capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

3. I punteggi massimi e, ove necessario, le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 2 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 10.

Procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell'ambito del presente intervento una

sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.

3. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

4. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi che saranno resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 11.

Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

2. L'attività istruttoria è diretta in primo luogo alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto, quali il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo e di durata del progetto, il rispetto delle modalità e dei termini individuati con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, il superamento della soglia minima prevista all'art. 9, comma 1. Detta verifica si conclude entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazioni.

3. Per le domande ritenute ammissibili alla successiva fase istruttoria, il Soggetto gestore procede allo svolgimento delle attività dirette, in particolare, a:

a) valutare le caratteristiche del soggetto proponente e la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo sulla base dei criteri indicati all'art. 9, comma 2, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 10, comma 1, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nel medesimo decreto;

b) valutare la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo ammissibile;

c) determinare le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'art. 7;

d) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER.

4. Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie di cui ai commi 2 e 3, la domanda di agevolazioni è rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità determinate con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.

5. Il Soggetto gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attività istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, invitando contemporaneamente i soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. Il predetto mandato deve pervenire al Soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'emanazione del decreto di concessione di cui al comma 6.

6. Per le domande la cui attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Soggetto gestore all'adozione del decreto di concessione, contenente il piano degli investimenti con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, nonché le condizioni di revoca.

Art. 12.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

2. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

3. La prima erogazione può riguardare spese sostenute fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite

massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3. Le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sarà definita dal decreto di cui all'art. 10, comma 1.

4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 14.

5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.

6. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.

7. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonché i criteri per la determinazione dei costi ammissibili saranno resi disponibili con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.

9. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;

c) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

d) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

e) calcolare le agevolazioni spettanti;

f) effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l'andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;

g) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;

h) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.

2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'*iter* agevolativo.

Art. 14.

Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, controlli e ispezioni

1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Art. 15.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 5, comma 2, lettera *b)*;

f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere *g)* e *h)*, la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera *i)*, la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 16.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 10, comma 1.

3. Il decreto di cui all'art. 10, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013 nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.

4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 287

ALLEGATO
(Articolo 5, comma 1)

ELENCO DELLE TECNOLOGIE

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti).

1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate).

1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi.

1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali).

1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti).

1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.

2. Nanotecnologie

2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione.

2.2 Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi.

2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.

2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi.

2.5 Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).

3. Materiali avanzati

3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili).

3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti.

3.3 Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento).

3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.

3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale.

3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali).

3.7 Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.

4. Biotecnologie

4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi).

4.2 Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale).

4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).

5. Fabbricazione e trasformazione avanzate

5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti.

5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati.

5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (ad esempio: l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).

6. Spazio

6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione.

6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari).

6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.

7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020

7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione.

7.2 Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive.

7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo.

7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati.

7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.

13A07829

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.El.Me. - Società cooperativa Elettrica Meridionale», in Maierato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2019, n. 135;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 13 marzo 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "CO.EL.ME. - Società Cooperativa Elettrica Meridionale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 29 gennaio 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "CO.EL.ME. - Società Cooperativa Elettrica Meridionale" con sede in Maierato (VV) (codice fiscale n. 00415790799) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Rocco La Gamba. nato a Briatico (VV) il 2 aprile 1972, domiciliato in San Costantino di Briatico (VV). via Giardini, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07758

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Mosaico cooperativa sociale in liquidazione», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135;

Vista l'istanza del 2 marzo 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 14 marzo 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Il Mosaico Cooperativa Sociale in Liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 aprile 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto i 6 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Il Mosaico Cooperativa Sociale in Liquidazione, con sede in Benevento (codice fiscale n. 01158080620) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968. ed ivi domiciliato in via De Demonicis snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07759

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vega società cooperativa sociale ONLUS», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 18 aprile 2013 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 7 maggio 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Vega Società Cooperativa Sociale Onlus" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 4 gennaio 2013 dalle quali si rileva Io stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 maggio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 12 giugno 2013, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Vega Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) (codice fiscale n. 03008810610) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio 1977 e domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via degli Olmi n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07760

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale La Rosa in sigla "Soc. coop. soc. La Rosa" - in liquidazione», in Formicola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2013 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 gennaio 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la "Società Cooperativa Sociale La Rosa in Sigla "Soc. Coop. Soc. La Rosa" - in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 20 maggio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Società Cooperativa Sociale La Rosa in Sigla "soc. Coop. Soc. La Rosa" - in liquidazione", con sede in Formicola (CE) (codice fiscale n. 03265980619) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Guglielmelli nato a Pisciotta (SA) l'8 giugno 1952, residente in Salerno, via Vincenzo Sica, n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07761

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 2 settembre 2013.

Modifica agli articoli 14 e 64 dello Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200;

Vista la proposta di modifica agli articoli 14 (Patrimonio e risorse finanziarie) e 64 (Devoluzione del patrimonio) dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 13 maggio 2013;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 15 maggio 2013;

Vista la nota rettorale del 22 maggio 2013, prot. n. 6481, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta;

Considerato che non sono pervenuti rilievi da parte del M.I.U.R. circa la proposta di modifica in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Nel Titolo I «Principi generali» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, all'art. 14 (Patrimonio e risorse finanziarie) viene inserito, dopo il comma 2, il seguente nuovo comma:

«3. Gli eventuali avanzi di gestione che si dovessero determinare nello svolgimento delle attività istituzionali verranno impiegati in investimenti e attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e non potranno in alcun caso essere distribuiti, neppure indirettamente, a terzi».

Art. 2.

Nel Titolo VII «Norme comuni, finali e transitorie» del citato statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 64 (Devoluzione del patrimonio) viene riformulato come segue:

«1. Quando l'Università Cattolica per qualsiasi motivo a cessare, oppure a essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia o del carattere di Università Cattolica, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori o,. in mancanza di esso, ad altro ente senza scopo di lucro che svolga analoga attività istituzionale e avente scopi di interesse culturale e cattolico da designarsi dalla santa Sede.

Milano, 2 settembre 2013

Il rettore: ANELLI

13A07830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mesavancol» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 231/2013 del 3 settembre 2013

Medicinale: MESAVANCOL.

Confezioni e numeri A.I.C.:

037734011 "1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato" - 60 compresse in blister PA/AL/PVC;

037734023 "1200 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato" - 120 compresse in blister PA/AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0733/001/R/001, con scadenza il 13 giugno 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A07738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plendil».

Estratto determinazione V&A n. 1431 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale n. 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano (MI) Italia.

Medicinale: PLENDIL.

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 2, 4.4, 4.5, 4.8 e 6.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028162030 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" - 14 compresse;

A.I.C. n. 028162042 - "5 mg compresse a rilascio prolungato" - 28 compresse;

A.I.C. n. 028162055 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" - 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feloday».

Estratto determinazione V&A n. 1432 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano (MI) Italia.

Medicinale: FELODAY.

Variazione A.I.C.: C.l.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 4.4, 4.5, 4.8 e 6.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027376019 - "5 mg compresse a rilascio prolungato" - 28 compresse;

A.I.C. n. 027376021 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" - 14 compresse;

A.I.C. n. 027376033 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" - 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hexabrix».

Estratto determinazione V&A n. 1433 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Guerbet con sede legale e domicilio in BP 57400, F-95943 - Roissy CDG Cedex (Francia).

Medicinale: HEXABRIX.

Variazione A.I.C.: C.L.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026307025 - "320 mg/ml soluzione iniettabile" - flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 026307037 - "320 mg/ml soluzione iniettabile" - flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026307049 - "320 mg/ml soluzione iniettabile" - flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026307064 - "320 mg/ ml soluzione iniettabile" - flacone da 200 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metforal».

Estratto determinazione V&A n. 1434 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. (codice fiscale 00678100504) con sede legale e

domicilio fiscale in via Livornese n. 897 - 56010 La Vettola - Pisa (PI) Italia.

Medicinale: METFORAL.

Variazione A.I.C.: C.l.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (aggiunta di un'indicazione terapeutica e ulteriori modifiche degli stampati), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 019449014 - "500 mg compresse rivestite con film" - 50 compresse;

A.I.C. n. 019449038 - "850 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Akineton Fiale».

Estratto determinazione V&A n. 1419 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede - Pavia (PV), codice fiscale n. 01108720598.

Medicinale: AKINETON FIALE.

Variazione A.I.C.: B.l.a.1.b - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica di seguito riportata:

DA:	A:
Produttore sostanza attiva Biperidene 3.2.S Principio Attivo	
Tutte le fasi di produzione: Abbott GmbH & Co KG Knollstrasse, 50 67061 – Ludwigsshafen/Rhein Germania	Tutte le fasi di produzione: CF Pharma Ltd. 1097 – Budapest, Kén utca 5 Ungheria Test microbiologici: Pharmavalid Ltd. 1136 - Budapest, Tàtra utca 27/b Ungheria

Relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 016479040 - "5 mg/ml soluzione iniettabile " - 5 FIALE 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acthib».

Estratto determinazione V&A n. 1448 del 9 settembre 2013

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD snc con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk - 69367 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Medicinale: ACTHIB.

Variazione A.I.C.: B.I.a.2.c Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. La modifica riguarda una sostanza biologica/ immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/ immunologico e non è collegata a un protocollo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa al processo di purificazione del polisaccaride Haemofilus Influenzae di tipo b (PRP) e adeguamento dei criteri di accettazione delle endotossine batteriche nella fase PRP alla Farmacopea Europea n. 1219, relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 028473015 - "polvere e solvente per soluzione iniettabile" - 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluvit».

Estratto determinazione V&A 1440 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA CAMAGRE, 41, 37063 - ISOLA DELLA SCALA - VERONA (VR) codice fiscale 03524050238

Medicinale: SOLUVIT

Variazione AIC: B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica di seguito riportata:

da: Shelf life 30 mesi;

a: Shelf life *15 mesi*

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 027984018 - "POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 10 FLACONCINI DA 10 ML

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre 15 MESI devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori 120 giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Braunol».

Estratto determinazione V&A 1445 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: B. BRAUN MELSUNGEN AG con sede legale e domicilio in CARL BRAUN STRASSE, 1 - 34212 - MELSUNGEN (GERMANIA)

Medicinale: BRAUNOL

Variazione AIC:

B.II.c.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.II.c.1.b Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica e con il suo metodo di prova corrispondente

B.II.c.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente Soppressione di un parametro di specifica non significativo

B.II.c.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente Modifica al di fuori dei limiti di specifiche approvati

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

1 Tipo IA B.II.c.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente

a) rafforzamento dei limiti delle specifiche.

3 Tipo IA B.II.c.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente

b) aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica e con il suo metodo di prova corrispondente

1 Tipo IA B.II.c.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente

c) soppressione di un parametro di specifica non significativo (per esempio soppressione di un parametro obsoleto)

1 tipo II B.II.c.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente

d) Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

DA		A	
PARAMETER [UNITS]	*LIMITS/REQUIREMENTS*	*PARAMETER [UNITS]*	*LIMITS/REQUIREMENTS*
Appearance	colourless, crystalline powder	Appearance	colourless, fine crystalline powder
Identification A. Sodium B. Iodine	 complies complies	Identification A. Sodium B. Iodine	 complies complies
----	----	Clarity (5 % in water)	clear
		Coloration (5 % in water)	colourless
pH (5 % in water)	5.0 - 9.0	pH (5 % in water)	5.0 - 8.0
		Choride, chlorate, bromide, bromate	≤ 0.02 %
Iodide	≤ 100 ppm	Iodide	≤ 100 ppm
Sulphates	≤ 50 ppm	Sulphates	≤ 50 ppm
Iron	≤ 10 ppm	Iron	≤ 10 ppm
Heavy metals	≤ 5 ppm	Heavy metals	≤ 5 ppm
Loss on drying	≤ 0.5 %	Loss on drying	≤ 0.5 %
Insoluble components	≤ 0.01 %	---	---
Sodium iodate	99.5 - 100.5 %	Sodium iodate	99.0 – 101.0 %

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

032151072 - "7,5% soluzione cutanea" flacone da 1000 ml

032151084 - "7,5% soluzione cutanea" flacone da 30 ml

032151108 - "7,5 % soluzione cutanea" flacone da 100 ml

032151122 - "7,5% soluzione cutanea " 20 flaconi 30 ml

032151134 - " 7,5% soluzione cutanea " 20 flaconi 100 ml

032151146 - " 7,5 % soluzione cutanea " 10 flaconi 1000 ml

032151211 - " 7,5 % soluzione cutanea " 20 flaconi 250 ml

032151223 - " 7,5 % soluzione cutanea " 20 flaconi 500 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inflexal V».

Estratto determinazione V&A 1473 del 10 settembre 2013

Specialità medicinale: INFLEXAL V

Confezioni:

033658055/M - "sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago

033658067/M - "sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

Titolare AIC: CRUCELL ITALY S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0107/001/II/053

Tipo di Modifica: B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva,

Modifica apportata: Introduzione di un nuovo fornitore dello starting material (inactivated monovalent virus bulk), per la produzione del vaccino influenzale virosomale Inflexal V: Adimmune Corporation, NO.3, Sec. 1, Tanxing Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42743, Taiwan.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07766

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Aurobindo».

Estratto determinazione V&A n. 1472 del 10 settembre 2013

Specialità medicinale: PRAMIPEXOLO AUROBINDO

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: PT/H/0660/002,004/II/002

Tipo di Modifica: C.I *z)* Altra variazione

Modifica apportata: Introduzione del nuovo Risk Management Plan per Pramipexolo Aurobindo (compresse) conforme al Regolamento (EU)1235/2010 e Direttiva 2010/84/EU.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaqta».

Estratto determinazione V&A 1471 del 10 settembre 2013

Specialità medicinale: VAQTA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD SNC

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0100/001/II/058

Tipo di Modifica:

B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea

e) La modifica riguarda una sostanza attiva biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico

Modifica apportata:

Introduzione di due alum skid, TA-5501 e TA-54-01, all'interno dell'edificio 89A nel sito Merck'Elkton, VA Manufacturing Facility (Stonewall) al fine di aumentare la capacità della produzione dell'alluminio e permettere flessibilità di approvvigionamento. Attualmente nella formulazione del VAQTA è utilizzato un solo alum skid installato nell'edificio 60 nel sito Merck's West Point, PA Manufacturing Facility.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albiomin».

Estratto determinazione V&A n. 1470 del 10 settembre 2013

Specialità medicinale: ALBIOMIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Biotest Pharma GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0482/001-002/II/010/G.

Tipo di modifica:

B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

B.II.b.3 *c)* Modifica nel processo di fabbricazione del prodotto finito, il prodotto è un medicinale biologico / immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità.

Modifica apportata: utilizzo di una nuova linea di riempimento (AS35) nel processo di produzione del medicinale emoderivato Albiomin 5 % e 20%, nel sito di produzione Biotest AG/ Biotest Pharma GmbH, Landsteinerstr.5, Dreieich, Germania. Utilizzo di un metodo alternativo per il test di integrità del filtro (bubble test).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin».

Estratto determinazione V&A n. 1388 del 3 settembre 2013

Specialità medicinale: NIQUITIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0287/017/II/096/G.

Tipo di modifica:

B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

B.II.b.3 *b)* Modifica nel processo di fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali al processo di fabbricazione che possono avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

B.II.e.1 *z)* Modifica nel confezionamento primario del prodotto finito. Altra variazione.

B.II.b.5 z) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Altra variazione.

Modifica apportata: modifica dell'apparecchiatura e del contenitore di miscelazione, modifica dei limiti in process applicati durante la fase di produzione del prodotto finito.

Modifica del maximum holding time applicato alla soluzione bulk e modifica dei "master and narrow rolls" durante il processo di produzione.

Modifica del confezionamento primario del prodotto finito e modifica dei limiti in process associati. Aggiornamento consequenziale del modulo 3.2.P.3.3.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extraneal».

Estratto determinazione V&A n. 1387 del 3 settembre 2013

Specialità medicinale: EXTRANEAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/XXX/WS/025 e UK/H/0178/001/WS/055.

Tipo di modifica: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: Ampliamento dei limiti della specifica del Sodio per il prodotto finito, in linea con la monografia di Farmacopea Europea: da 130-136 mEq/l a 129 - 136 mEq/l .

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Sandoz».

Estratto determinazione V&A n. 1562 del 17 settembre 2013

Specialità medicinale: PACLITAXEL SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 037807017 -"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 30 mg;

A.I.C. n. 037807029 -"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 100 mg;

A.I.C. n. 037807031 -"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 150 mg;

A.I.C. n. 037807043 -"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 300 mg;

A.I.C. n. 037807056 -"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037807068 -"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 5 ml.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0879/001/R/001 e DK/H/0879/001/1B/010.

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione. Modifica stampati.

Modifica apportata: Modifica dei paragrafi 2, 6.1, 6.4, e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo.

La variazione 1B, finalizzata all'adeguamento alla procedura di PSUR, NL/H/PSUR/0045/001, ha comportato modifiche ai paragrafi 4.2, 4.6 ,4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.2 dell'RCP, il Foglio Illustrativo e le etichette sono stati, di conseguenza, modificati. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "PACLITAXEL SANDOZ", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo.

I lotti già prodotti,non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120°giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acthib».

Estratto determinazione V&A n. 1436 del 9 settembre 2013

Medicinale: ACTHIB.

Titolare A.I.C.: Sanofi pasteur Msd SNC con sede legale e domicilio in 8, rue Jonas Salk,69367 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Variazione A.I.C.: A Altre Variazioni.

B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea La modifica riguarda una sostanza attiva biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'introduzione di un fornitore alternativo di ADH (acido adipico diidrazide) utilizzato per derivatizzare il polisaccaride Haemophilus. Il processo di produzione del PRP-AH non è modificato;

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 028473015 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myelostim».

Estratto determinazione V&A n. 1551 del 17 settembre 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chugai Sanofi Aventis, con sede in 20, avenue Raymond Aron, Antony Cedex, Francia.

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezione:

A.I.C. n. 029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 Miu + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059021 - «34» 5 flaconcini Liofilizzati 33,6 Miu + 5 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 Miu + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 Miu + 5 fiale 1ml;

A.I.C. n. 029059072 - «13» 1 flac Liof 13,4 Miu + Sir Solv 1 ml;

A.I.C. n. 029059084 - «13» 5 flac Liof 13,4 Miu+ 5 sir solv 1 ml;

A.I.C. n. 029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 Miu + Siringa preriempita solvente 1 ml;

A.I.C. n. 029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 Miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

È ora trasferita alla società: Italfarmaco S.P.A., con sede in viale Fulvio Testi, 330, Milano, con codice fiscale n. 00737420158.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07798

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-228) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.